



UNIONE DEI COMUNI DEL NORD SALENTO

STAZIONE UNICA APPALTANTE

“CITTA’ DI SURBO (LE)”
SETTORE SERVIZI TECNICI
Gestione del Territorio



DISCIPLINARE DI GARA

Procedura Aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023

Criterio: Qualità Prezzo ai sensi dell'art. 108 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT POSTO IN VIA T. FIORE IN SURBO

PREMESSO:

- CHE con Determinazione del Responsabile del V° Settore Servizi Tecnici n. 75 del 10/04/2025 Reg. Gen. n. 333 del 11/04/2025, si è provveduto ad emanare *determina a contrarre* per Affidamento in Concessione di Servizi per la Gestione ed uso dell'impianto Sportivo Comunale “Palazzetto dello Sport di Via T. Fiore” nel Comune di Surbo (Le) - Cup I24J25000050007;
- CHE nel presente Disciplinare di Gara, il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., è denominato “Codice”.
- CHE la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito “Piattaforma”) accessibile all'indirizzo internet <https://cucnordsalento.tuttogare.it>. Tramite il sito si accede alla procedura di gara al link <https://cucnordsalento.tuttogare.it/backend/gare/panel.php?codice=120>
- CHE l'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.
- CHE la durata massima del procedimento è pari a nove mesi decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara, salvo le ipotesi di proroga previste dall'articolo 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni del Nord Salento - Centrale Unica di Committenza (CUC), Viale Nino di Palma n. 33, Campi Salentina (Lecce), CAP 73012, Codice NUTS ITF45, PEC settoretecnico.nordsalento.cuc@legalmail.it, sito internet istituzionale www.unionecomuninordsalento.it.

Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principale attività svolta: Ente locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

Il luogo di esecuzione della concessione: Comune di Surbo (Lecce).

Codice NUTS: ITF45.

Responsabile del Progetto: Maria Carmela arch. DE LORENZO - Responsabile del V° Settore Servizi Tecnici del Comune di Surbo, Tel. 0832/360883 – PEC comuneturbo@pec.it

Responsabile del Procedimento di Affidamento: Arch. Vincenzo Paladini della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Nord Salento - Campi Salentina (LE) - Viale Nino di Palma n. 33 - PEC settoretecnico.nordsalento.cuc@legalmail.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento (UE) n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di *file* e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al presente Disciplinare ed a quanto previsto nel documento denominato "*Norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement*" piattaforma tuttogareunione reperibile al seguente link: https://cucnordsalento.tuttogare.it/norme_tecniche.php, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nel documento denominato "*Norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement*", che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con

connessione *internet* e dotato di un comune *browser* idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/2005);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento (UE) n. 910/2014 ed è qualificato in uno stato membro;

ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 910/2014;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali;

d) disporre da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) di un dispositivo di identità digitale di livello LoA3.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione *online* dell'operatore economico.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

A) Disciplinare di Gara;

B) Modello Domanda di Partecipazione;

C) Modello Dichiarazione Assolvimento Imposta di Bollo;

D) Relazione della Concessione

E) Planimetria dell'immobile

F) Capitolato Speciale e allegati (*Programma di manutenzione – Piano Utilizzo Giornaliero*);

G) Piano Economico Finanziario (*PEF*);

H) Schema di Convenzione;

I) Protocollo di legalità;

L) Informativa sul trattamento dei dati personali

M) Norme tecniche di utilizzo della Piattaforma, reperibili al seguente

link: https://cucnordsalento.tuttogare.it/norme_tecniche.php.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sulla Piattaforma, Sezione "Gare".

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare, almeno n. 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti denominata “Formula Quesito”, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno n. 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nella sezione relativa alla procedura in oggetto.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/2005, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/2005 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del decreto legislativo n. 82/2005.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE, DURATA, IMPORTI E SUDDIVISIONE IN LOTTI

3.1 Suddivisione in lotti

La concessione è costituita da un unico lotto in quanto non ammissibile la gestione contemporanea dello stesso immobile da parte di diversi contraenti ed, inoltre, al fine di garantire il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della concessione.

3.2. Descrizione/oggetto della concessione

Concessione in uso Palazzetto dello Sport di Via T. Fiore sito nel Comune di Surbo.

Le prestazioni oggetto della concessione e le modalità di esecuzione delle stesse sono stabiliti nel Capitolato Speciale, i cui contenuti si richiamano e si intendono integralmente riportati.

Codice CPV: 92610000-0 - Servizi di gestione di impianti sportivi in Italia.

CCNL applicabile: Cod. H07A Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro “Impianti sportivi e Attività sportive”.

3.3 Durata

La durata della concessione è di **nove anni (9 aa)**, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

3.4 Importi

Quantitativo o entità della concessione (stima dei ricavi attesi)

L'importo globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del Codice, è pari ad presunto stimato è pari ad **Euro (€) 1.381.310,00** (unmilionetrecentottantunomila trecentodieci/00) IVA esclusa, pari al fatturato totale del concessionario per tutta la durata della concessione, quale corrispettivo dei servizi che ne formano oggetto IVA esclusa come indicato dettagliatamente nel PEF allegato alla presente, con previsione di un *Canone Annuale di Concessione*, a carico del gestore, derivante dall'apposito Piano Gestionale pari ad **€ 13.313,89** che sarà oggetto di rialzo in gara.

Costo della manodopera: Il costo complessivo del personale per l'esecuzione delle prestazioni, come da stima risultante dal Piano Economico Finanziario allegato al presente Disciplinare, è pari ad Euro (€) 65.455,33 iva esclusa

Oneri per la sicurezza da interferenze: L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, come da stima risultante dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), è pari a zero.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, del Codice, che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre. Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice, è tenuto anch'esso ad indicare le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "aggregazione di retisti");
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro n. 5 giorni, naturali e consecutivi, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione della concessione.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità tecnica e professionale e di capacità economica e finanziaria comprovabili mediante i documenti indicati agli articoli 6 e 7 della Delibera ANAC 20 giugno 2023, n. 262, può avvenire, ai sensi della richiamata Delibera ANAC n. 262/2023, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'ANAC e, nello specifico, mediante il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE). Tutti i concorrenti devono obbligatoriamente accedere al servizio mediante l'apposito *link* presente sul portale dell'ANAC rinvenibile all'indirizzo www.anticorruzione.it (*Accedi ai servizi* → *Per le Imprese* → *Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE*), secondo le istruzioni ivi contenute.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE ED ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente punto.

I concorrenti dichiarano nel DGUE il possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente punto.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, i requisiti di cui al presente punto 5 sono posseduti sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad

eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- comprova l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autorizzativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi art. 83-bis Dec. Lgs. n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei punti seguenti.

I concorrenti dichiarano nel DGUE il possesso dei requisiti previsti nei punti seguenti.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i documenti, i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 11 del presente disciplinare, i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

2. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

3. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui all'art. 11 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

4. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui all'art. 11 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In particolare, sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all'art. 11 che alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta rispondano ai seguenti requisiti:

6.2 REQUISITI DI CARATTERE GENERALE:

- a) Non si trovino in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, comprese quelle previste dalla normativa antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011, in capo a tutti i soggetti espressamente richiamati dalle medesime norme, con la precisazione che:
- > le circostanze di cui all'articolo 94 del d.lgs. n. 36/2023 sono cause di esclusione automatica;
 - > la sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del d.lgs. n. 36/2023 è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico;
- b) Non si trovino nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento a quanto previsto nell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001.

6.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

In adempimento della L.R.33 del 04/12/2006 come modificata dalla L.R. 19 novembre 2012, n.32 "Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti" e concordemente alle "Linee Guida per la gestione degli impianti sportivi" approvate con Legge Regionale n. 33/2006, così come modificata dalla Legge regionale n. 32/2012 - Titolo IV - artt. 19 e 20 "Linee Guida per la gestione degli impianti sportivi pubblici" il soggetto a cui affidare la gestione dell'impianto sportivo di cui la presente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) Per le SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE aventi atto costitutivo e statuto conformi a quanto previsto dall'art. 90 L.27 dicembre 2002 n.289 comma 17 e 18 e successive modificazioni (ai sensi dell'art.19 della L.R.33 del 04/12/2006 e ss. mm ed ii. "Affidamento della gestione");
- 1) Iscrizione nel Registro Nazionale del CONI, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lett. c) Dec. Lgs. n. 242/1999;
 - 2) Iscrizione nel Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del Dec. Lgs. n. 39/2021.
- b) Per le FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI, DISCIPLINE SPORTIVE ASSOCIATE ED ENTI DI PROMOZIONE sportiva riconosciuta dal CONI e/o dal CIP, (ai sensi dell'art.19 della L.R.33 del 04/12/2006 e ss. mm ed ii. "Affidamento della gestione"):
- 1) documentazione attestante l'esistenza del riconoscimento del CONI.
- c) per le imprese:
- 1) iscrizione alla C.C.I.A.A. della Provincia in cui il soggetto ha sede o ad analogo registro di altro Stato membro della U.E. per attività compatibili con quelle oggetto della concessione.
- Sia i requisiti di carattere generale che i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutte le Società, Associazioni, Enti partecipanti alla gara, sia singole, sia raggruppate, sia consorziate ai sensi dell'art. 65, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, nonché dalle consorziate per le quali gli stessi consorzi eventualmente concorrono, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023. In caso di avvalimento i requisiti di ordine generale devono, altresì, essere posseduti dall'ausiliaria, in relazione anche ai soggetti richiamati dall'art. 94 del d.lgs. n. 36/2023.

6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA:

- a) dimostrazione circa il raggiungimento, almeno per un anno nell'ultimo triennio, di un fatturato globale annuale inteso come volume d'affari ovvero il totale documentato delle entrate di almeno

€ 101.040,89 € (pari al 80 % dei Costi complessivi annuali di gestione desunti dal PEF). Tanto, in considerazione della necessità di garantire che gli consenta di assicurare la corretta esecuzione dei servizi e delle prestazioni accessorie oggetto della concessione.

- b)** fatturato specifico minimo per servizi di gestione di impianti sportivi (così come definiti dal Coni con deliberazione 149/2008) o servizi analoghi effettuati per Pubbliche Amministrazioni o privati – riferito ad un esercizio ricompreso negli ultimi tre – pari almeno al 20% del valore medio annuo della concessione per cui si concorre, ovvero ad € 25.285,78. (valore annuo della concessione = € 126.365,00) al netto di qualsiasi onere fiscale e/o previdenziale. Tanto, in considerazione della necessità di garantire che l'affidatario sia in possesso di una solidità finanziaria che gli consenta di assicurare la corretta esecuzione dei servizi e delle prestazioni accessorie oggetto della concessione.
- c)** idonee referenze bancarie attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente, in relazione all'importo complessivo della concessione oggetto di affidamento, da comprovare mediante dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.Lgs. n. 385 dell'1.09.1993.

In caso di partecipazione a mezzo di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti:

- i requisiti di capacità economico finanziaria di cui ai precedenti punti a) e b) dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento o consorzio, fermo restando che, la mandataria o consorziata equiparata dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- le referenze bancarie di cui al punto c) dovranno essere prodotte cumulativamente dal raggruppamento o consorzio;

Per i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del D.L.gs. n. 36/2023, i requisiti di capacità economica e finanziaria devono essere posseduti ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire che l'affidatario sia in possesso di una solidità finanziaria tale da permettergli una corretta ed efficace gestione degli impianti, tenuto conto delle caratteristiche degli stessi e del complesso delle attività organizzative ed operative necessarie ad assicurare la relativa gestione.

La comprova dei requisiti è fornita mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa.

6.5 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

- a)** aver gestito un impianto sportivo per pubbliche amministrazioni o privati per un anno sportivo consecutivo nell'ultimo triennio, a prescindere dalla dimensione dello stesso. In caso di partecipazione a mezzo di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti, il requisito in parola dovrà essere posseduto dalla mandataria o consorziata equiparata. Per i Consorzi di cui all'art. 65, comma 2, del D.L.gs. n. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti ai sensi dell'art. 67 del medesimo Decreto;
- b)** disponibilità di una figura professionale specialistica, quale direttore sportivo o manager dello sport munito di titoli o brevetti, rilasciati dalla Facoltà di Scienze Motorie, dalla Scuola dello Sport del Coni ovvero titolati con master universitario di 2° livello (post laurea) in management per lo sport. La citata figura professionale dovrà essere inserita nella compagine societaria della concorrente, ovvero dovrà essere inserita stabilmente nell'assetto organizzativo della stessa, risultando contrattualizzata al momento del deposito dell'offerta e dovrà aver maturato 1 anno di esperienza nel ruolo di direttore/manager di un impianto sportivo (come dipendente o collaboratore tecnico-sportivo ai sensi di legge) al momento della pubblicazione del presente bando. In caso di partecipazione a mezzo di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio

ordinario di concorrenti, tale requisito dovrà essere posseduto da almeno una delle componenti costituenti il raggruppamento o Consorzio.

Il possesso degli anzidetti requisiti dovrà essere attestato nell'istanza di partecipazione alla gara; inoltre, dovrà esser allegata alla DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA curriculum della figura professionale specialistica richiesta in uno al documento di identità di quest'ultima

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 132, comma 2, del Codice, alla presente procedura di gara non si applica l'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 104 del Codice.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica, in sede di partecipazione, le prestazioni che intende subappaltare a terzi ai sensi e nei modi di cui all'articolo 119 del Codice. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) indicato al punto 3.2 del presente Disciplinare, oppure di un altro CCNL che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. In tale ultimo caso, deve essere prodotta apposita dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'allegato I.01 del Codice.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il concorrente si impegna, per il caso in cui dovesse risultare aggiudicatario, ad assumere prioritariamente, compatibilmente con le proprie scelte tecnico-organizzative e ove reperibili anche con riferimento alle competenze richieste, lavoratori appartenenti alle categorie delle donne, degli aventi età inferiore ai 35 anni e delle persone con disabilità o svantaggiate.

Si considerano soggetti con disabilità e persone svantaggiate quelle di cui alle categorie richiamate dall'articolo 61, comma 4, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della concessione e precisamente di importo pari ad € **27.626,20**. Ai sensi dell'articolo 53, comma 4-bis, del Codice, non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria alle seguenti coordinate: Banca Popolare Pugliese - Agenzia di Surbo (Le), indicando il versante e la causale del versamento IBAN: IT98T0526279748T20990000368.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di concessione e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
 - l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f. essere corredata, ai sensi dell'articolo 106, comma 5, del Codice, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante, per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente può produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che questa sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo nei locali del Palazzetto dello Sport sito alla Via Tommaso Fiore nel Comune di Surbo è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario perché, vista la tipologia del contratto da affidare, è indispensabile per una perfetta conoscenza da parte dei concorrenti dello stato dei luoghi dell'immobile al momento della formulazione dell'offerta e, quindi, per garantire una formulazione di quest'ultima in maniera del tutto consapevole rispetto alle caratteristiche ed alle dotazioni della struttura.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato nella data e nell'orario che sarà comunicato dalla stazione appaltante al singolo richiedente.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le **ore 12:00** del giorno **28/05/2025** sulla piattaforma telematica <https://cucnordsalento.tuttogare.it/backend/gare/panel.php?codice=120> e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno n. 2 (due) giorni di anticipo. Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo deve essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico del concorrente in possesso del proprio documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico concorrente purché in possesso di apposita delega rilasciata dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di quest'ultimo.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, il sopralluogo è effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico del mandatario/capofila o da soggetto diverso rappresentante degli operatori economici raggruppati, consorziati o parte del GEIE, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti o di aggregazione di retisti, il sopralluogo è effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il GEIE o che costituiscono l'aggregazione di retisti o da soggetto diverso rappresentante di quest'ultimi, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d), del Codice, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo deve essere in possesso dell'apposita delega, del proprio documento di identità e di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso, la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla *Delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, che stabilisce le regole per la contribuzione obbligatoria a suo favore per l'anno 2025, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024*" (Gazzetta Ufficiale, n. 85 dell'11 aprile 2025). Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato dalla stazione appaltante. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La stazione appaltante, ai fini dell'ammissione alla gara, accerta il pagamento del contributo mediante accesso al sistema.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore **12:00** del giorno **04/06/2025** a pena di irricevibilità. La Piattaforma al link <https://cucnordsalento.tuttogare.it/backend/gare/panel.php?codice=120> non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista, onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta tecnica;

C - Offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le seguenti dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma:

- domanda di partecipazione (Modello Domanda di Partecipazione);
- requisiti di ordine generale e speciale (DGUE);
- assolvimento imposta di bollo (Modello Dichiarazione Assolvimento Imposta di Bollo);
- offerta economica (Modello Offerta Economica / Modello Offerta Economica Raggruppamenti).

Nel caso in cui il concorrente dichiari di applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante, deve essere prodotta apposita dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'allegato I.01 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per n. 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione prioritaria di lavoratori appartenenti alle categorie delle donne, degli aventi età inferiore ai 35 anni e delle persone con disabilità o svantaggiate di cui al punto "9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE" del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio, è assegnato al concorrente un termine di n. 6 (sei) giorni, naturali e consecutivi, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché le modalità di presentazione della documentazione richiesta. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando a tal fine un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di n. 6 (sei) giorni, naturali e consecutivi. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma, tramite la Sezione "Busta A - Documentazione amministrativa", per compilare o allegare la seguente documentazione:

1. Domanda di Partecipazione;
2. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
3. Ricevuta di pagamento dell'imposta di bollo o Dichiarazione Assolvimento Imposta di Bollo;
4. Garanzia Provvisoria;
5. Copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del Contributo all'ANAC;
6. Documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.3;
7. Schema di Convenzione;
8. Protocollo di legalità;
9. Informativa sul trattamento dei dati personali.
10. Copia dell'attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo l'allegato modello "*Domanda di Partecipazione*".

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 94 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h), del Codice, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'articolo 94 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara, con apposita dichiarazione da allegarsi alla domanda di partecipazione:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a), del Codice, commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (denominazione/ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d), del Codice, il consorzio indica il/i consorziato/i per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara, fra l'altro:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare pienamente, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme, disposizioni e prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale ed in tutta la documentazione di gara e nelle risposte ai quesiti e nelle comunicazioni inviate/pubblicate dalla stazione appaltante;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento Integrativo approvato dal Comune di Campi Salentina con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 17 gennaio 2023, reperibile al seguente link <https://trasparenza.parsec326.it/en/web/campi-salentina/prevenzione-della-corruzione> e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il protocollo di legalità "*La rete dei responsabili della legalità negli appalti pubblici*" allegato al presente Disciplinare;
- *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

- *per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia*, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione delle modalità e delle finalità in merito al trattamento dei dati personali di cui al punto 29 del presente Disciplinare nonché di cui all'Informativa allegata al presente Disciplinare.

La domanda di partecipazione e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti: dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti: da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5: dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5: dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria: dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), del Codice: dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE):

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, sia costituiti che costituendi: deve essere presentato da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete: deve essere presentato da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili: deve essere presentato dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale

la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero identificativo (seriale) all'interno della dichiarazione redatta secondo l'allegato modello

“*Dichiarazione Assolvimento Imposta di Bollo*” ed allegare obbligatoriamente copia del contrassegno in formato .pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente allega una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 14/2019, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun operatore economico concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazione, resa da ciascun operatore economico concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestante:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

Il concorrente inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nelle *Norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement* richiamate al punto 1.1 del presente Disciplinare.

L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 dettate con riferimento alla domanda di partecipazione e deve contenere, a pena di esclusione, una relazione tecnica delle prestazioni offerte.

La relazione tecnica contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1, i seguenti elementi:

Il concorrente dovrà presentare l'offerta tecnica articolata in un'unica relazione, suddivisa in paragrafi e sub paragrafi, corrispondenti ai criteri di valutazione A, B, C, D e ai correlati sub criteri di valutazione (A.1, A.2, etc.). La relazione non dovrà superare le **20 (venti) facciate**, formato A/4, redatte in carattere Times New Roman di dimensione 11 (undici) e interlinea singola, eventualmente contenenti schemi e diagrammi. Si precisa, infine, che ciascuna pagina deve essere numerata.

Tale relazione, insieme a schede e specifiche relazioni tecniche previste e richieste nei criteri/subcriteri di valutazione, di seguito riportati, dovranno essere contenute, a pena di esclusione, nella Busta B “Offerta Tecnica”.

Le proposte saranno valutate sotto il profilo tecnico-qualitativo e non avranno nessun peso economico; pertanto, non influenzeranno né potranno variare il prezzo complessivo formulato nell’offerta economica, restando quanto proposto a totale carico dell’offerente.

Gli aspetti dell’offerta tecnica che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione non concorrono all’attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco.

La mancata presentazione di un progetto o di parte di esso o di uno o più elaborati come appresso indicati, ove non siano di carattere eventuale, comporterà la non valutazione dei rispettivi criteri/sub criteri (coefficiente pari a 0), se la relazione e gli altri elaborati non risultano sufficienti per una compiuta valutazione tecnica.

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005 dal titolare/legale rappresentante in caso di concorrente singolo; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila; nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo.

Dall’offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l’offerta economica. E’ causa di esclusione l’indicazione dei prezzi, anche parziali.

Nel caso in cui gli elaborati e la documentazione di cui sopra siano sottoscritti da un procuratore del legale rappresentante o del titolare, va trasmessa la relativa procura.

La valutazione dell’offerta tecnica è effettuata dalla Commissione aggiudicatrice di cui all’art. 93 del Codice dei Contratti Pubblici.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, pena l’esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza delle specifiche tecniche di cui all’articolo 79 e all’Allegato II.5 del Codice.

L’operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al punto 3.2 del presente Disciplinare, inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l’eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all’offerta tecnica.

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta eventualmente coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare.

Il concorrente, a tal fine, allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Modalità caricamento Busta “B – Offerta Tecnica” OFFERTA NON GENERATA A VIDEO

Per effettuare l’upload della documentazione relativa all’offerta tecnica è necessario cliccare sul tasto Carica documentazione in corrispondenza della relativa Busta telematica Busta “B – Offerta tecnica”, e caricarla.

Il Sistema presenta una “guida” sul corretto caricamento della documentazione, che descriverà gli Step da seguire:

Step 1: l’operatore economico deve assicurarsi che tutti i file da inserire nella Busta siano firmati digitalmente;

Step 2: l’operatore economico deve creare un archivio compresso di tipo Zip, Rar o 7z al cui interno inserire tutti i files firmati digitalmente;

Step 3: l'operatore economico deve firmare digitalmente anche la cartella compressa contenente la documentazione firmata digitalmente;

Step 4: l'operatore economico deve selezionare l'archivio compresso cliccando sul pulsante Seleziona il file – Busta B – Offerta tecnica; il Sistema chiede all'operatore economico una "Chiave personalizzata" consistente in una Password, composta da 12 caratteri, necessaria per la criptazione della Busta telematica e del suo contenuto, al fine della tutela della sua segretezza e inviolabilità.

Inserita la chiave personalizzata, cliccando su Carica busta il Sistema effettua il caricamento della documentazione e una barra di stato indicherà lo stato di avanzamento dell'upload.

17. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce la documentazione economica nella Piattaforma secondo le modalità indicate nelle *Norme tecniche di funzionamento del sistema di e-procurement* richiamate al punto 1.1 del Disciplinare di gara <https://cucnordsalento.tuttogare.it/backend/gare/panel.php?codice=120>. L'offerta economica è firmata secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1 dettate con riferimento alla domanda di partecipazione e deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) **ribasso** percentuale unico sulle tariffe (vedasi tariffario in allegato).

Sono prese in considerazione fino a due cifre decimali. - In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e l'offerta espressa in lettere, prevale l'offerta espressa in lettere. - Sono inammissibili le offerte economiche in rialzo.

b) l'importo, IVA esclusa, degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) l'importo dei costi della manodopera.

-----oooOooo-----

a) **rialzo** percentuale unico sul contributo annuale.

Sono prese in considerazione fino a due cifre decimali. - In caso di discordanza tra l'offerta espressa in cifre e l'offerta espressa in lettere, prevale l'offerta espressa in lettere. - Sono inammissibili le offerte economiche in ribasso.

b) l'importo, IVA esclusa, degli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

c) l'importo dei costi della manodopera.

Inoltre, nella documentazione economica deve essere prodotto, a pena di esclusione, il Piano Economico Finanziario relativo alla gestione, per tutta la durata della concessione, di tutte le prestazioni di cui al Capitolato Speciale allegato al presente Disciplinare e di cui alla propria offerta.

Il Piano Economico Finanziario (PEF) deve, a pena di esclusione, essere firmato secondo le modalità di cui al precedente punto 15.1 e contenere:

- i prospetti "Conto economico", "Stato patrimoniale" e "Flussi di cassa". In tali prospetti devono essere indicati, tra gli altri, gli eventuali investimenti previsti nonché le relative fonti di finanziamento;
- una relazione economica che deve suffragare tutte le stime contenute nel PEF con motivazioni di mercato e di efficacia che ne dimostrino attendibilità e realismo. Nella relazione deve essere dedicata apposita sezione sul rispetto del costo della manodopera e dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Nell'ipotesi in cui dal Piano Economico Finanziario prodotto dal concorrente risulti che l'offerta non è sostenibile dal punto di vista economico-finanziario, il medesimo concorrente è escluso dalla gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80/100
Offerta economica	20/100
TOTALE	100/100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella dei criteri discrezionali dell'offerta tecnica

TABELLA CRITERI DI VALUTAZIONE				
CRITERIO	P.ti Max	N.	SUB-CRITERIO	P.ti
QUALITÀ DELLA OFFERTA TECNICO GESTIONALE	80	1.1	Elaborazione di un piano degli investimenti, in cui risultino indicati gli interventi migliorativi (infrastrutture, arredi, tecnologie informatiche ed attrezzature tecnologiche) che s'intendono realizzare presso la struttura sportiva in gestione e gli investimenti che il Gestore s'impegna a destinare agli stessi. Assegnati con riferimento agli interventi migliorativi e agli investimenti per: · realizzazione campi da padel · realizzazione campo da tennis · realizzazione chiosco bar esterno · realizzazione copertura campi da padel · investimenti in arredi, attrezzature sportive · investimenti in tecnologie innovative e di risparmio energetico.	20
		1.2	Elaborazione di un piano di utilizzo della struttura sportiva per la gestione della quale si concorre: pianificazione annuale, mensile e settimanale delle attività, in cui risultano indicate le attività sportive. Assegnati con riferimento ai seguenti elementi, indicati in ordine decrescente: - numero di ore dedicate alle attività sportive; - numero di ore destinate attività sportive in favore dei soggetti diversamente abili; - rilevanza dell'attività sportiva (livello dell'attività sportiva, partecipazione a campionati nazionali, regionali o locali, rilevanza dei campionati giovanili).	10
		1.3	Elaborazione di un piano di organizzazione degli eventi sportivi e culturali. Assegnati con riferimento ai seguenti elementi indicati in ordine decrescente: - numero di eventi; - rilevanza internazionale, nazionale o locale degli stessi; - comprovate relazioni di partenariato con organismi nazionali ed internazionali referenti - istituzionali per l'organizzazione di eventi sportivi; - professionalità dei componenti	10
		1.4	Elaborazione di un piano di conduzione e gestione della struttura sportiva per la gestione della quale si concorre, in cui risultino indicate le attività di manutenzione, di pulizia, di custodia previste a tutela della struttura sportiva comunale e lo scadenziario degli interventi, fermo restando l'obbligo del Gestore di attenersi alle prescrizioni del Programma di conduzione e manutenzione di un impianto sportivo tipo, richiamato dall'art. 2 del presente disciplinare. Assegnati con riferimento ai seguenti elementi, indicati in ordine decrescente: - attività previste a tutela della struttura sportiva comunale; - scadenziario delle stesse	10
		1.5	Elaborazione di un piano del personale, in cui risultino indicate le figure professionali specialistiche addette alla gestione e le relative mansioni, ovvero prestazioni cui ciascuna di esse risulta preposta (ad es. servizi sportivi, attività didattico - sportiva, attività sportiva agonistica, organizzazione di eventi sportivi, comunicazione sportiva, interventi manutentivi, interventi di conduzione degli impianti, custodia, etc): - punti 4 da assegnare con riferimento al numero delle figure professionali specialistiche dirigenziali: ü 3 punti per figure in possesso di Master Universitario di II livello in	8

		<p>Management sportivo;</p> <p>ü 1 punto per laureati in Scienze Motorie o in possesso di titolo rilasciato dalla Scuola dello Sport CONI o da una FSN per corsi di durata non inferiore a 100 ore;</p> <p>- punti 3 da assegnare con riferimento alle qualifiche operative del personale impiegato, secondo gli elementi di seguito indicati in ordine decrescente:</p> <p>ü numero delle figure professionali specialistiche (sportive o operative) contrattualizzate;</p> <p>ü qualifica ed esperienza acquisita dalle stesse, da valutare attraverso i curricula.</p> <p>- punto 1 assunzione di obbligo in merito all'applicazione del trattamento economico previsto dall'art 5 comma 1 lett j) della L.R. n.19 del 30/05/2024.</p>	
	1.6	<p>Elaborazione di un piano di comunicazione e marketing, in cui risultino indicate le iniziative finalizzate a promuovere le attività da svolgere nell'impianto sportivo per la gestione del quale si concorre (piano di marketing, modalità di promozione e di programmazione delle attività, pubblicità su quotidiani, periodici, radiofonica/televisiva, web, canali social, brochure illustrative, ecc.).</p> <p>Assegnati con riferimento ai seguenti elementi, indicati in ordine decrescente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quantità delle azioni di comunicazione e marketing proposte; • qualità delle attività, innovatività 	8
	1.7	<p>Offerta di eventuali servizi socio sportivi ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 5, lett. e, del presente disciplinare:</p> <p>riservare gratuitamente al Comune di Surbo la disponibilità dell'impianto sportivo per un numero di giorni festivi o prefestivi ulteriori rispetto a quelle di cui all'art. 5, lett. e, del presente disciplinare, al fine di consentire la realizzazione di eventi sportivi o culturali organizzati o patrocinati dalla Amm.strazione concedente.</p> <p>Il punteggio verrà determinato dalla Commissione giudicatrice assegnando 1 punto per ogni giorno ulteriore per cui viene garantita la disponibilità dell'impianto fino ad un massimo di 3 punti.</p>	3
	1.8	<p>Esperienza e qualifica del soggetto candidato nella gestione di impianti sportivi e nell'organizzazione di eventi e manifestazioni sportive:</p> <p>ü 1 punto se il soggetto candidato ha qualifica di "società ed associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro ed iscritta al registro CONI";</p> <p>ü Max 3 punti - verrà valutata l'esperienza di gestione, dimostrata attraverso attestazioni positive di gestione di impianti sportivi, dell'intera compagine o della mandataria, assegnando 0,5 punto per ogni anno fino ad un massimo di 4 punti.</p> <p>ü 1 punto se il soggetto è in possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46 -bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.</p>	5
	1.9	<p>Valutazione globale del progetto e del cv del soggetto candidato e del livello di attività sportiva praticata.</p> <p>ü Max 3 pt - verrà valutato il progetto nella sua interessezza e coerenza degli elementi proposti, la chiarezza della presentazione e degli obiettivi prefissati;</p> <p>ü Max 3 pt - verrà valutato il livello dell'attività sportiva svolta avuto riguardo del numero dei tesserati sportivi ed ai meriti conseguiti quali miglior piazzamento nei campionati svolti e livello dell'attività svolta: internazionale, nazionale, regionale, locale, nonché la partecipazione o iscrizione a campionati o attività di livello nazionale, regionale, locale e, relativamente agli sport di squadra: serie A, serie B, serie C, serie D e campionati minori.</p>	6
TOTALE PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA			80

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale della tabella è attribuito un coefficiente sulla base del metodo dell'*attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile da zero ad uno, da parte di ciascun commissario*, individuato secondo i seguenti livelli di valutazione:

Coefficiente	Rispondenza funzionale ed operativa
0	Nulla o completamente negativa - non attinente
0,10	Quasi del tutto assente - quasi completamente negative - quasi completamente non attinente
0,20	Gravemente insufficiente
0,30	Insufficiente
0,40	Appena insufficiente

0,50	Sufficiente
0,60	Discreta
0,70	Buona
0,80	Eccellente
0,90	Ottima
1	Massima/piena

La commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al criterio o al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

Nelle operazioni di calcolo vengono prese in considerazione fino a due cifre decimali.

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula con interpolazione lineare:

Percentuale unica di ribasso sulle tariffe

$$P = 10 \times \frac{\text{Ribasso offerto}}{\text{Ribasso massimo}}$$

dove:

P = punteggio attribuito all'offerta (max 10 p.ti)

Ro = ribasso percentuale offerto dal concorrente;

R_{max} = ribasso percentuale offerto più conveniente per la stazione appaltante.

Percentuale rialzo sul contributo annuale

$$P = 10 \times \frac{\text{Rialzo offerto}}{\text{Rialzo massimo}}$$

dove:

P = punteggio attribuito all'offerta (max 10 p.ti)

Ri o = rialzo percentuale offerto dal concorrente;

Ri_{max} = rialzo percentuale offerto più conveniente per la stazione appaltante.

Nelle operazioni di calcolo vengono prese in considerazione fino a due cifre decimali.

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio sommando i punteggi per ogni singolo operatore economico partecipante.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine, viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice ed i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito *internet* istituzionale della stazione appaltante nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno **04/06/2025**, alle ore **16:30**.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al punto "14. SOCCORSO ISTRUTTORIO" del presente Disciplinare.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e alla valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel presente Disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato prima in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro n. 5 (cinque) giorni, naturali

e consecutivi, decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3 del presente Disciplinare. È collocato prima in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta per la stazione appaltante. Ove permanga l'*ex aequo*, la commissione procede mediante il sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato prima nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 2.3 del presente Disciplinare.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa nel caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano dei valori delle voci di costo non congrui rispetto all'oggetto del contratto.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a n. 15 (quindici) giorni, naturali e consecutivi, decorrente dalla data di ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

24. AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta non anomala.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro n. 30 giorni dalla conclusione delle operazioni di valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso CCNL rispetto a quello indicato al punto 3.2 del presente Disciplinare.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente, si procede a riformulare la graduatoria, procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato entro n. 30 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione e, in ogni caso, soltanto dopo l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 42/2004. Pertanto, qualora l'autorizzazione *ex* articolo 106, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 42/2004, non sia pervenuta entro n. 30 giorni decorrenti dalla data di aggiudicazione, il contratto sarà stipulato, comunque, soltanto dopo l'avvenuta tale autorizzazione, senza che l'aggiudicatario possa pretendere alcunché.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 42/2004, la concessione in uso di un bene culturale è subordinata all'autorizzazione Ministero competente. Pertanto, in caso di mancata tale autorizzazione, non si procederà alla stipula del contratto in favore dell'aggiudicatario, senza che quest'ultimo possa pretendere alcunché, neanche a titolo di indennizzo e/o risarcimento. È facoltà dell'Amministrazione di scorrere la graduatoria fino all'individuazione della prima offerta per la quale venga rilasciata l'autorizzazione *ex* articolo 106, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 42/2004.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. La garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo la misura di cui all'articolo 53, commi 4 e 4-bis, del Codice e secondo le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario, tale circostanza può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla consegna anticipata della concessione in pendenza della stipulazione del relativo contratto e, comunque, dopo l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 106, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 42/2004. In tal caso, la durata della concessione e tutti gli obblighi di cui al Capitolato Speciale decorrono dalla data di sottoscrizione del relativo verbale di consegna.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lettera d), del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi conti correnti;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de qua* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 Euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'affidatario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, in G.U. n. 129 del 04/06/2013, nel Codice di comportamento del Comune di Campi Salentina, nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito *internet* istituzionale del Comune di Campi Salentina:

- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
<https://trasparenza.parsec326.it/en/web/campi-salentina/altri-contenuti>;
- Codice di comportamento integrativo:
<https://trasparenza.parsec326.it/en/web/campi-salentina/prevenzione-della-corruzione>;
- Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO):
<https://trasparenza.parsec326.it/en/web/campi-salentina/prevenzione-della-corruzione>.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di *e-procurement*, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione di Lecce.

Via Rubichi 23/A - 73100 - Lecce (LE) - Italia
Telefono: +39 0832/276511 - Fax: +39 0832/276545
PEC: tarle-segrprotocolloamm@ga-cert.it
Sito *internet* istituzionale: www.giustizia-amministrativa.it

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla procedura di gara è il Comune di Campi Salentina (in prosieguo, per brevità, anche “Comune”).

I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura ed alla verifica dei requisiti, nel rispetto degli obblighi di legge, e per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o di compiti di interesse pubblico. Al termine della procedura, i dati saranno conservati nell'archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla procedura.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Comune o al suo Responsabile della Protezione dei Dati.

L'aggiudicatario si impegna, nell'esecuzione di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei Dati Personali, ad agire in conformità con la normativa in materia di protezione dei Dati Personali applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. “GDPR”), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni relative all'attività del Comune sotto l'aspetto della riservatezza, disponibilità e riservatezza dei Dati Personali trattati, atte a prevenire rischi di distruzione, perdita o alterazione, anche accidentale, di dati e documenti.

In particolare, l'aggiudicatario, nel corso dell'esecuzione del contratto:

- è tenuto a manlevare e tenere indenne il Comune da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole derivante dal mancato rispetto di tale obbligo;
- è tenuto a dimostrare di aver messo in atto adeguate misure di sicurezza per proteggere i Dati Personali, ivi comprese le predette misure tecniche e organizzative adeguate, per garantire la protezione da qualsiasi trattamento non autorizzato o illegale nonché dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento, in modo accidentale, dei Dati Personali.

L'aggiudicatario è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione del contratto, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del decreto legislativo n. 196/2003 eventualmente applicabili.

L'aggiudicatario è tenuto a rispettare tutte le istruzioni che saranno impartite dal Comune e a sottoscrivere, ove richiesto, un accordo scritto volto a formalizzare la nomina a responsabile o a sub-responsabile del trattamento, al fine di procedere ad una corretta gestione delle attività di trattamento di dati personali, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679.

Titolare del trattamento è il Comune di Surbo (Le) con sede alla Via Giuseppe Codacci Pisanelli,23
Pec: comunesurbo@pec.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente recapito
e-mail: serviziorpd@231pin.it.

Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica Informativa (redatta ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679) allegata al presente Disciplinare.

Il RUP del Comune di Surbo (Lecce) – **arch. Maria Carmela DE LORENZO**

La Stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:

- a) di differire, spostare, sospendere, revocare o annullare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi del Codice dei Contratti.

Campi Salentina (Lecce), 28 Aprile 2025

Il Responsabile della C.U.C.

f.to arch. Vincenzo PALADINI

(Firma autografa, ai sensi dell'art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)